Causa 5/86

Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio

« Inosservanza di una decisione relativa ad un provvedimento d'aiuto ad un produttore di fibre e di filo polipropilenico »

Relazione d'udienza 1773

Conclusioni dell'avvocato generale Marco Darmon del 26 febbraio 1987 1776

Sentenza della Corte del 9 aprile 1987 1777

Massime della sentenza

Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che accerti l'incompatibilità della sovvenzione col mercato comune — Decisione che ordini il rimborso dell'aiuto — Obbligo dello Stato membro di darvi esecuzione entro il termine stabilito

(Trattato CEE, artt. 92 e 93)

RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 5/86 *

I. — Gli antefatti

1. Il 18 novembre 1983 il governo del Belgio comunicava alla Commissione di aver concesso un aiuto, nel marzo 1983, al principale gruppo belga del settore dei tessili e dei tappeti, onde costituire un'unità di produzione di fibre e di fili polipropilenici. L'aiuto, pari a 224 milioni di BFR, veniva concesso sotto forma di una partecipazione statale al capitale della filiale creata dal gruppo con la finalità summenzionata.

* Lingua processuale: l'olandese.

2. Il 27 giugno 1984 la Commissione emanava, conformemente all'art. 93, n. 2, 1° comma, del trattato CEE, una decisione nella quale constatava che l'aiuto in questione era incompatibile con il mercato comune in forza dell'art. 92 del trattato CEE e andava quindi soppresso. Il governo belga doveva pure informare la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione, dei provvedimenti adottati dal Belgio per conformarvisi.

3. La Commissione notificava questa decisione al regno del Belgio con lettera 6 agosto 1984. La decisione è diventata definitiva due mesi dopo la sua notifica, poiché il regno del Belgio non l'ha impugnata entro questo termine.

4. Con lettera 18 gennaio 1985 il governo belga proponeva di convertire l'aiuto che aveva concesso in un prestito scaglionato su cinque o sette anni, rimborsabile da parte dell'impresa interessata nei limiti in cui lo consentissero gli eventuali utili realizzati nello stesso periodo. Nella lettera del 26 febbraio 1985, la Commissione respingeva questa proposta. Con lettera 3 ottobre 1985, il governo belga comunicava infine alla Commissione di non ravvisare per questa pratica alcuna soluzione che rispondesse alle esigenze poste dalla Commissione nella sua decisione del 27 giugno 1984.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 1986, in applicazione dell'art. 93, n. 2, 2° comma, del trattato CEE, la Commissione ha quindi promosso il presente ricorso.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il governo belga è tuttavia stato invitato a fornire alla Corte informazioni circa l'andamento della pratica relativa all'esecuzione della decisione della Commissione. A questo invito è stato ottemperato entro i termini prescritti.

3. La *Commissione* ha concluso che la Corte voglia:

1) constatare che il regno del Belgio non si è conformato alla decisione della Commissione 27 giugno 1984 relativa ad un aiuto concesso dal governo belga ad un'impresa del settore delle fibre e di filo polipropilenico, poiché non ha adottato provvedimenti per sopprimere questo aiuto entro il termine prescritto; che il regno del Belgio è quindi venuto meno ad un obbligo che gli incombe a norma del trattato;

2) porre le spese a carico del regno del Belgio.

4. Il *regno del Belgio* ribatte di aver iniziato la procedura per dar esecuzione alla decisione.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. La *Commissione* si limita a ricordare che la decisione del 27 giugno 1984 è stata ritualmente adottata e che il governo belga non ha adottato alcuna misura per conformarvisi né entro i termini prescritti, né fino al momento della promozione del ricorso.

2. Il *governo belga* ammette che la decisione in questione, che non è stata contestata, può considerarsi definitiva.

3. Per quanto riguarda *l'esecuzione* di questa decisione il *governo belga*, da un lato, ri-

corda che nella sua lettera del 18 gennaio 1985, aveva proposto una soluzione per il rimborso della partecipazione statale al capitale dell'impresa in questione che, a suo parere, privava l'operazione del suo carattere d'aiuto e, d'altro canto, allega l'impossibilità di eseguire la decisione per due motivi, vale a dire: il rimborso dell'aiuto statale non è compatibile con il principio d'intangibilità del capitale sociale sancito dal diritto belga delle società, conformemente alla seconda direttiva del 13 dicembre 1976 e questo rimborso sarebbe inoltre materialmente impossibile nelle circostanze specifiche a meno di chiudere l'impresa.

Il governo belga riconosce tuttavia che la Corte ha disatteso questi argomenti nella sentenza 15 gennaio 1986 nella causa 52/84.

4. Nel controricorso esso dichiara di aver intavolato negoziati con la Commissione onde trovare una soluzione al problema insorto e nella controreplica, registrata nella cancelleria della Corte il 28 maggio 1986, che la Società nazionale di ristrutturazione dei settori nazionali ha avuto l'incarico di fare il necessario onde ottenere la vendita anticipata nonché il rimborso dell'aiuto e che informerà senza indugio la Corte e la Commissione dei risultati ottenuti.

Rispondendo alla questione della Corte, il 13 novembre 1986, il governo belga informa che:

«La Cosietà nazionale di ristrutturazione dei settori nazionali, che aveva avuto incarico di fare il necessario onde ottenere la vendita anticipata nonché il rimborso dell'aiuto, ha incontrato nel corso dei negoziati alcuni problemi giuridici relativi al diritto delle società. Esso ritiene tuttavia che si troverà una soluzioni nei mesi prossimi.»

5. La *Commissione* ha inoltre richiamato la sentenza 15 gennaio 1986 nella causa 52/84 per ribattere a quanto sostiene il governo belga circa l'impossibilità di dare esecuzione alla decisione.

Per quanto riguarda la dichiarazione del governo belga nel controricorso, secondo la quale sono stati intavolati negoziati con la Commissione onde trovare una soluzione al problema, la Commissione precisa che in una riunione del 6 marzo 1986 tra i suoi rappresentanti e quelli del governo belga, la delegazione belga non ha messo in evidenza ne difficoltà impreviste o imprevedibili nel dare esecuzione dalla decisione, ne conseguenze non previste dalla Commissione, circostanze che, in base alle sentenza del 15 gennaio 1986 già ricordata (n. 16), se fossero state fatte presenti dallo Stato membro alla Commission, avrebbero permesso una collaborazione in buona fede tra le due parti onde superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato. Secondo la Commissione, in questa riunione, la delegazione belga non ha allegato l'impossibilità di dare esecuzione alla decione, ma ha soltanto sottolineato che l'azionista di maggioranza dell'impresa che ha fruito dell'aiuto non accettava la sua decisione.

G. C. Rodríguez Iglesias

giudice relatore